

CASSA NAZIONALE  
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA  
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI  
LIBERI PROFESSIONISTI

*PRESIDENZA*

*Protocollo: 260/Pres/2009*

AGLI ORDINI PROFESSIONALI

LORO SEDI

Roma, 12 novembre 2009

**Oggetto: Nuove disposizioni in merito alle compensazioni tra debiti previdenziali e potenziali crediti pensionistici**

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 18 settembre 2009, ha deliberato i nuovi indirizzi per l'accoglimento d'ufficio delle domande di compensazione tra debiti previdenziali e ratei pensionistici potenzialmente spettanti.

Le modalità e termini sono riportati nella scheda allegata.

I professionisti che, con riferimento alla propria posizione contributiva, desiderano avere chiarimenti al riguardo possono rivolgersi al Call Center Inarcassa, al n. telefonico **06.85274330** (dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00 e 14.15-17.00), oppure inoltrare un quesito tramite il servizio di web-mail "Inarcassa Risponde", a disposizione sul sito inarcassa.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE  
(Ing. Mauro di Martino)



IL PRESIDENTE  
(Arch. Paola Muratorio)



## NUOVE MODALITÀ PER LA COMPENSAZIONI TRA DEBITI PREVIDENZIALI E POTENZIALI CREDITI PENSIONISTICI

Le modalità e i termini per la concessione della compensazione d'ufficio sono di seguito indicati:

1. l'istanza di compensazione deve essere inoltrata dall'avente diritto prima e/o contestualmente alla domanda di pensione;
2. **per gli aventi diritto alla pensione di invalidità, alla pensione di inabilità, alla pensione di reversibilità ed indiretta** (di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 dello Statuto dell'Associazione):
  - 2.1. qualora la complessiva esposizione debitoria sia inferiore o uguale ai ratei netti potenzialmente maturati:
    - 2.1.1. fino ad € 20.000,00, la compensazione è concessa senza applicazione di interessi, fatti salvi quelli già maturati per effetto dell'inosservanza delle obbligazioni;
    - 2.1.2. sull'importo eccedente gli € 20.000,00 devono essere applicati gli interessi calcolati secondo i tassi e le modalità dell'istituto della "rateazione figurativa" sotto descritto;
  - 2.2. qualora la complessiva esposizione debitoria sia superiore ai ratei pensionistici potenzialmente spettanti la compensazione può essere concessa secondo le modalità indicate al precedente punto 2.1 per la somma per la quale esiste capienza e per la parte residua, maggiorata degli interessi calcolati al saggio legale, mediante trattenuta di un quinto del rateo netto di pensione, con salvaguardia del minimo vitale.
3. **per gli aventi diritto al trattamento di vecchiaia** (di cui all'art. 25 dello Statuto), la compensazione è concessa qualora il debito complessivo, maggiorato degli interessi calcolati secondo i tassi e le modalità dell'istituto della "rateazione figurativa", trovi capienza nei ratei netti di pensione potenzialmente maturati.

Si intende per "rateazione figurativa" la seguente procedura: sull'importo a debito vengono calcolati gli interessi secondo quanto previsto per le rateazioni, al tasso vigente all'atto della domanda e decorrenza retroattiva di 36 mesi rispetto alla data di presentazione dell'istanza di compensazione.

Anche **le aventi diritto all'indennità di maternità** possono ottenere la compensazione nei casi in cui il debito complessivo trovi capienza nell'ammontare netto della indennità potenzialmente spettante.